

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010, n. 47-461

Sesto censimento generale dell'agricoltura 2010: convenzione fra la Regione Piemonte e le Province piemontesi e indirizzi per l'esecuzione delle operazioni censuarie.

A relazione degli Assessori Quaglia, Sacchetto:

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° febbraio 2010, n. 28-13171 con la quale, fra l'altro:

– è stato recepito il protocollo d'intesa fra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione del 6° censimento generale dell'agricoltura, approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 novembre 2009;

– è stato scelto il modello organizzativo ad alta partecipazione, come previsto dall'art.50, comma 6 del Decreto legge del 31 maggio 2010, n.78;

– è stata approvata la scheda di sintesi del piano regionale di censimento e sono state incaricate le Direzioni regionali Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore statistica e studi (DB0815) e Agricoltura – Settore programmazione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale (DB1101) a elaborare la proposta di piano regionale per l'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali;

– sono state approvate prime disposizioni organizzative, fra cui la nomina del presidente della commissione tecnica regionale di censimento e del responsabile dell'ufficio regionale di censimento;

considerato che l'Istat, con nota n.2610 del 6 maggio 2010, ha trasmesso un piano di riparto delle risorse finanziarie tra le Regioni, approvato in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza Unificata;

visto che alla Regione Piemonte è stata assegnata la somma di 1.771.475 euro e che, oltre a tale somma, l'Istat prevede il rimborso degli oneri per la rilevazione dei dati, pari a 35,75 euro per ogni azienda censita e a 4,00 euro per ogni questionario registrato, per un importo complessivo presunto di circa 4 milioni di euro, importo derivante dal fatto che le aziende inserite nelle liste precensuarie trasmesse dall'Istat sono 96.231;

ritenuto opportuno accantonare la somma di 495.452 euro, per lo svolgimento delle attività in capo alla Regione Piemonte, ovvero il coordinamento e la gestione della rete censuaria, la rendicontazione delle spese e l'elaborazione dei dati;

considerato che l'Istat con nota SP/306.2010 dell'11 marzo 2010, agli atti della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore statistica e studi (DB0815), ha comunicato che la scheda di sintesi del piano regionale di censimento è conforme a quanto stabilito dallo schema di regolamento di esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 dicembre 2009, ad eccezione di due modifiche da apportare al testo trasmesso, per le quali è necessario provvedere all'adeguamento;

considerato che la scheda di sintesi di piano regionale di censimento prevede, fra l'altro, la costituzione in ciascuna Provincia dell'ufficio territoriale di censimento per lo svolgimento dei compiti che il piano generale di censimento trasmesso dall'Istat con nota del 23 dicembre 2009 individua per tale tipologia di organo di rilevazione censuario;

considerato inoltre che la Regione Piemonte intende avvalersi delle Province per l'esercizio di alcune funzioni che il piano generale di censimento pone in capo all'ufficio regionale di censimento, e segnatamente delle funzioni riguardanti l'organizzazione e il coordinamento degli organismi di censimento di livello sub-regionale, in considerazione del fatto che le Province sono maggiormente in grado di adempiere a tali funzioni per la loro presenza più articolata sul territorio;

considerato pertanto che è opportuno stabilire con apposita convenzione la suddivisione degli impegni a carico della Regione Piemonte e delle singole Province;

ritenuto di assegnare alle Province la somma di 1.276.023 euro, per lo svolgimento dei compiti previsti in convenzione;

considerato che lo schema di convenzione allegato contiene inoltre i criteri di riparto dei fondi tra le Province, consistenti nel considerare il numero di aziende inserite nella lista precensuaria (con coefficiente di ponderazione 0,8) e il numero di Comuni (con coefficiente di ponderazione 0,2);

preso atto che lo schema di convenzione, Allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante, contiene tutte le disposizioni necessarie per la corretta esecuzione del censimento, gli obblighi delle parti e il potere sostitutivo della Regione, in attuazione di quanto previsto dalla scheda di sintesi del piano regionale di censimento;

considerato altresì che la scheda di sintesi di piano regionale di censimento prevede la costituzione di uffici comunali di censimento, anche in forma associata, che hanno il compito di nominare i rilevatori, svolgere la rilevazione sul territorio e garantire la registrazione dei dati rilevati;

ritenuto pertanto di impartire alle Province e ai Comuni, singoli o associati, i seguenti indirizzi, ispirati a criteri di efficienza e di adeguatezza, per la costituzione degli uffici comunali di censimento:

- prioritariamente, ricorrere alle forme associate esistenti, quali ad esempio le Comunità montane, le Comunità collinari e le unioni di comuni;

- in secondo luogo, qualora il Comune non appartenga a una forma associata, seguire le indicazioni fornite dalle Province, le quali dovranno prevedere la costituzione di uffici di censimento con almeno 150 unità di rilevazione iscritte nella lista precensuaria comunicata dall'Istat, anche attraverso la costituzione di uffici in forma associata;

ritenuto inoltre di stabilire di riconoscere, a titolo di contributo, agli uffici comunali di censimento, l'intero importo che l'Istat trasferirà alla Regione Piemonte per le attività svolte da detti organi di rilevazione, e precisamente 35,75 euro per ogni unità censita e 4,00 euro per ogni questionario registrato, per un importo complessivo presunto di circa 4 milioni di euro;

ritenuto di modificare e integrare la scheda di sintesi approvata con la deliberazione della Giunta regionale 1° febbraio 2010, n. 28-13171, posponendo e fissando alcune scadenze per gli enti locali che non potevano essere rispettate, a causa dei ritardi intervenuti nell'approvazione dei provvedimenti nazionali;

considerato che l'art.50 del Decreto legge del 31 maggio 2010, n.78 stabilisce:

- al comma 3 che per gli enti territoriali affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti siano escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'Istat e che, per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario, le risorse trasferite dall'Istat siano escluse dalle entrate valide ai fini del Patto;

- al comma 6 che l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie siano autorizzati, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge n.166 del 20 novembre 2009, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012;

- al comma 7 che gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura siano autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011;

considerato che il personale dipendente coinvolto nelle operazioni censuarie, compreso quello che ricopre funzione di posizione organizzativa, per le prestazioni lavorative rese fuori dall'orario di servizio può essere remunerato ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro 14/09/2000 e del 5° comma dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1/4/1999;

ritenuto pertanto di dare indicazione alle Province e ai Comuni, singoli o associati, in merito all'applicazione di tale disposizione contrattuale, come risulta anche dagli Orientamenti applicativi dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) sui compensi Istat;

ritenuto opportuno autorizzare il Direttore regionale dell'Agricoltura a stipulare in rappresentanza della Regione Piemonte detta convenzione sulla base dello schema Allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante;
sentito il Comitato di cui all'art. 8 della l.r. 17/1999 nella seduta del 21 luglio 2010;
sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali nella seduta del 23 luglio 2010;
la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare lo schema di convenzione fra la Regione Piemonte e le Province piemontesi per la realizzazione del 6° censimento generale dell'agricoltura, che contiene tutte le disposizioni necessarie per la sua corretta esecuzione, gli obblighi delle parti e il potere sostitutivo della Regione, e il relativo riparto dei fondi, Allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di assegnare alle Province la somma di 1.276.023 euro, ripartendola sulla base dei criteri allegati allo schema di convenzione;
3. di impartire alle Province e ai Comuni, singoli o associati, i seguenti indirizzi per la costituzione degli uffici comunali di censimento:
 - prioritariamente, gli uffici comunali di censimento saranno costituiti nell'ambito delle forme associate esistenti sul territorio, quali ad esempio le Comunità montane, le Comunità collinari e le unioni di comuni;
 - in secondo luogo, qualora in un determinato territorio non esistano forme associate, quali quelle riportate al punto precedente, i Comuni dovranno seguire le indicazioni fornite dalle Province, le quali prevederanno la costituzione di uffici di censimento con almeno 150 unità di rilevazione iscritte nella lista precensuaria comunicata dall'Istat, anche attraverso la costituzione di uffici in forma associata;
4. di riconoscere a titolo di contributo agli uffici comunali di censimento costituiti, anche in forma associata, conformemente al piano generale di censimento, al piano regionale di censimento e agli indirizzi di cui al precedente punto 2, l'intero importo che l'Istat trasferirà alla Regione Piemonte per le attività svolte da detti organi di rilevazione, e precisamente 35,75 euro per ogni azienda censita e 4,00 euro per ogni questionario registrato, per un importo complessivo presunto di circa 4 milioni di euro;
5. di modificare la scheda di sintesi del piano regionale di censimento, approvata con la deliberazione della Giunta regionale 1° febbraio 2010, n. 28-13171, come risulta dall'Allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
6. di dare indicazione alle Province e ai Comuni, singoli o associati, in merito all'applicazione del combinato disposto dell'art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 settembre 2000 e del 5° comma dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, che prevede che il personale dipendente coinvolto nelle operazioni censuarie, compreso quello che ricopre funzione di posizione organizzativa, possa essere remunerato per le prestazioni lavorative rese fuori dall'orario di servizio, come risulta anche dagli Orientamenti applicativi dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) sui compensi Istat per le prestazioni connesse ad indagini periodiche;
7. di incaricare le Direzioni regionali Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore statistica e studi (DB0815) e Agricoltura – Settore programmazione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale (DB1101) a elaborare congiuntamente la proposta di piano regionale di censimento per l'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, non appena le Province avranno comunicato l'elenco dei coordinatori intercomunali di censimento con i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e gli uffici comunali di censimento saranno stati costituiti, anche in forma associata;
8. di autorizzare il Direttore della Direzione Agricoltura, a stipulare detta convenzione in rappresentanza della Regione Piemonte.

Gli Allegati 1 e 2 fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del Regolamento n. 8/R del 29 luglio 2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato